



**Gruppo
Aziendale
Uil
*Dipendenti Regionali***

Via dei Colombi, 1 09126 Cagliari – tel. 070/6066406-304982 – fax 070/6066298

Prot.354

Cagliari, 31 luglio 2001

AL CORAN

S E D E

Oggetto: Tipologie dei casi da portare a perequazione ai sensi dell'art.84 del CCRL 15 maggio 2001.

Si fa seguito e riferimento alla nota n.296 del 27.6.2001 della scrivente, di pari oggetto, ed alla richiesta al riguardo formulata dalle SS.VV. nella seduta del 30 u.s., per precisare la posizione di questa O.S. sulla materia.

In premessa, si riafferma la convinzione che le cosiddette "perequazioni" di cui all'art.84 del CCRL, per l'espresso riferimento alla L.R.n.24 del 1989, debbano obbligatoriamente riguardare personale in possesso dei requisiti di cui alla richiamata legge regionale, tra i quali quello fondamentale di essere in servizio effettivo (in qualità di dipendente regionale di ruolo) alle date del 1° gennaio 1986 e 1° gennaio 1988.

Ferma questa condizione, la scrivente ritiene, valutata la casistica più volte illustrata negli incontri del 13 e 30 luglio u.s., che siano sostenibili e meritevoli di accoglimento ai fini perequativi, le sottoelencate situazioni perché configurano in diversi casi un diritto soggettivo in capo ai dipendenti (contenziosi pendenti), e perché sussiste l'interesse dell'Amministrazione a comporre le vertenze, anche a vantaggio del servizio per effetto di un più adeguato utilizzo delle professionalità maturate e non adeguatamente valorizzate nel tempo.

- 1) dipendenti del ruolo unico regionale e degli Enti, in servizio alla data di entrata in vigore del CCRL 15.5.2001 ed in servizio al 1° gennaio 1986 ed al 1° gennaio 1988, nei confronti dei quali siano state avviate procedure formali di riconoscimento di inquadramento nella qualifica funzionale superiore in applicazione dell'art.90 della L.R.n.51/78 e dell'art.23 della L.R.n.26/85, ovvero attraverso l'adozione di provvedimenti della Giunta regionale e/o Assessoriale o atti amministrativi, o comunque interessati da sentenze della Magistratura del Lavoro e/o del Tribunale Amministrativo relative a periodi lavorativi precedenti l'1.1.1986, ovvero a seguito di adozione di atti di autotutela da parte dell'Amministrazione, che non siano stati presi in considerazione ai fini dei dovuti inquadramenti antecedenti alle procedure di mobilità verticale ai sensi della legge regionale 5 giugno 1989, n.24.
 - Si tratta di casi in cui il ritardo dell'Amministrazione nell'applicare le norme richiamate o i tempi di definizione dei ricorsi, hanno dato luogo ad un disallineamento rispetto alla giusta sequenza dei procedimenti da applicare (es.: dipendenti con pari requisiti e di pari q.f., che, in virtù dei ritardi di applicazione dell'art.90-L.R.51/78 sono oggi inquadrati in qualifica differente - personale che, per identici riconoscimenti del Magistrato del Lavoro, riguardanti medesimi periodi temporali, ma intervenuti in epoca diversa, sono oggi inquadrati in qualifica differente).
- 2) Dipendenti del ruolo unico regionale e degli Enti, in servizio alla data di entrata in vigore del CCRL 15.5.2001 ed in servizio al 1° gennaio 1986 e/o al 1° gennaio 1988, in possesso dei requisiti prescritti, ammessi ai procedimenti di mobilità verticale per il transito alla qualifica funzionale superiore, e ricollocati nella nuova qualifica in un profilo professionale diverso da quello previsto a regime nella medesima qualifica funzionale.

- Si tratta di 33 dipendenti del CFVA, ai quali, per effetto della mancata attribuzione del giusto profilo professionale della quinta q.f. in data 1.1.86 ed 1.1.88, non è stato riconosciuto il nuovo status professionale (sottufficiale) con tutte le successive conseguenze negative, giuridiche ed economiche.
- 3) Dipendenti del ruolo unico regionale e degli Enti, in servizio o alla data di entrata in vigore del CCRL 15.5.2001 ed in servizio al 1° gennaio 1986 e/o al 1° gennaio 1988, nonché dipendenti di cui alle leggi regionali 21 gennaio 1986, n.13 e 29 gennaio 1990, n.4, che pur in possesso dei requisiti prescritti ed inseriti nelle graduatorie per il passaggio nella qualifica funzionale superiore, non abbiano fruito della mobilità verticale ai sensi della legge regionale 5 giugno 1989, n.24 per carenza di posti nelle dotazioni organiche delle qualifiche. Sono inoltre compresi i dipendenti di cui all'art.3 della L.R.n.4/90, in possesso dei requisiti previsti al 1° gennaio 1988, non inseriti nelle graduatorie per la mobilità verticale.
- Si tratta di dipendenti che, di fatto, non hanno beneficiato dei processi di mobilità di cui alla richiamata L.R.24/89 esclusivamente per effetto della carenza di posti disponibili nelle relative dotazioni organiche.
- 4) Dipendenti del ruolo unico regionale e degli Enti, in servizio alla data di entrata in vigore del CCRL 15.5.2001 ed in servizio al 1° gennaio 1986 e/o al 1° gennaio 1988, nonché dipendenti di cui alle leggi regionali 21 gennaio 1986, n.13 e 29 gennaio 1990, n.4, in possesso dell'anzianità prevista e di diploma di qualifica rilasciato da istituti professionali e dalle sopresse scuole tecniche statali, che non abbiano fruito della mobilità verticale ai sensi della L.R.n.24/89 per mancato riconoscimento del titolo di studio medesimo, o che siano stati oggetto di provvedimento di annullamento per motivi di autotutela relativi alla valutazione del predetto titolo di studio, della promozione attribuita ai sensi dell'art.90 -L.R.n.51/78.
- Si tratta di pochi dipendenti, già inquadrati nella sesta q.f. e per la maggior parte a suo tempo assunti nella categoria di concetto di cui alla L.R.n.51/78 col medesimo titolo, che non sono stati presi in considerazione ai fini della mobilità verticale per la settima q.f. per effetto di una diversa e riduttiva valutazione dello stesso titolo di studio.
- 5) Dipendenti del ruolo unico regionale e degli Enti, in servizio alla data di entrata in vigore del CCRL 15.5.2001 ed in servizio al 1° gennaio 1986 e/o al 1° gennaio 1988, in possesso dei requisiti prescritti, che non abbiano fruito dei procedimenti di mobilità verticale per il transito alla qualifica funzionale superiore, per mancato riconoscimento dell'effettiva anzianità di servizio posseduta alla data del 1° gennaio 1988.
- Si tratta di pochissimi dipendenti degli ex Enti di Formazione Professionale, nei confronti dei quali risulterebbe non essere stato riconosciuto, nei termini previsti, il servizio prestato presso gli Enti di provenienza e che per questo motivo sono stati considerati privi del requisito dei cinque anni di anzianità all'1.1.1988; si chiede perciò una verifica in proposito.

Come è stato osservato in sede di riunione, la spesa complessiva per dare copertura alle ricollocazioni elencate – decorrenza 1.1.1999 – è di circa 970 milioni, cui dovrebbero aggiungersi circa 21 milioni per il caso 2), non stimato da codesto Organo. Il totale sarebbe quindi di circa un miliardo, per risolvere definitivamente i contenziosi in materia.

Questa Segreteria conferma quindi il sostegno alla soluzione illustrata, sottolineando la necessità di mantenerne l'organicità, e condivide la presentazione dell'ipotesi alla Giunta regionale ai fini delle necessarie determinazioni in ordine alla copertura finanziaria.

Distinti saluti

LA SEGRETERIA

Lu Spanu

[Signature]